



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 423 DI DATA 23 Settembre 2025

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - All Metals S.r.l. - stabilimento di Rovereto (TN), Zona Industriale, via Pineta, 10. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PDT

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Rifiuti - semplificata
- 4 Allegato 3 - Rifiuti - ordinaria
- 5 Allegato 4 - Raccomandazioni
- 6 Allegato 5 - Planimetria gestione rifiuti
- 7 Allegato 6 - Planimetria emissioni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 449 di data 2 agosto 2023, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta All Metals S.r.l., con sede legale in Gussago (BS), via Camillo Golgi, 9/Z (di seguito Ditta) relativa allo stabilimento sito in Rovereto (TN), Zona Industriale, via Pineta, 10, che ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13), nonché di accorpamento con disimballaggio e cernita (operazioni di recupero R12), di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di seguito T.U.L.P.) e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) iscrizione n. 232/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera in forma diffusa, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- d) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

rilevato che con la sopra richiamata determinazione n. 449 di data 2 agosto 2023 la Ditta è subentrata alla ditta Voltolini S.r.l. nella gestione dello stabilimento in oggetto;

vista la domanda di AUT presentata dalla Ditta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in data 30 giugno 2025 (ns. prot. n. 520439 di data 30 giugno 2025) e integrata in data 13 agosto 2025 (ns. prot. n. 642057 di data 13 agosto 2025), relativa allo stabilimento sito in Rovereto (TN), Zona Industriale, via Pineta, 10 (vecchio capannone: pp. ed. 1605, 1668 e p.f. 1230/218 C.C. Lizzana – nuovo capannone: p. ed 1749 e p.f. 1230/298 C.C. Lizzana), tesa in particolare a conseguire il rilascio dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- modifica dell'autorizzazione vigente per le emissioni in atmosfera in forma diffusa, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- la modifica dell'autorizzazione vigente per l'esercizio delle attività di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13), nonché di accorpamento con disimballaggio e cernita (operazioni di recupero R12), di rifiuti non pericolosi e pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- la modifica della vigente iscrizione n. 232/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullamosta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

considerato che a norma dell'art. 10, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la nota di data 3 luglio 2025 (ns. prot. n. 532147), con la quale la domanda di AUT è stata trasmessa alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, al fine della verifica, ognuna per i profili di rispettiva competenza, della regolarità e della completezza della domanda di AUT e della relativa documentazione allegata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 9 luglio 2025 (ns. prot. n. 550166), e la contestuale richiesta al Comune di Rovereto (TN) di esprimere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il parere di competenza del Sindaco in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P.;

considerato che il Sindaco del Comune di Rovereto (TN) non ha comunicato il parere di competenza, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento, consentendo in tal modo al Settore Autorizzazioni e controlli di procedere prescindendo dal parere medesimo;

preso atto che con nota di data 21 luglio 2025 (ns. prot. n. 581771) è stata comunicata alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate coinvolte nel procedimento l'avvio della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 5-bis del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

rilevato che nella propria nota di data 21 luglio 2025 (ns. prot. n. 581771) è stato rammentato a *“codesta spettabile Amministrazione comunale che la Ditta ha allegato alla domanda di AUT anche una relazione di valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, relativa alle modifiche che la Ditta intende apportare allo stabilimento”*;

rilevato che la propria nota di data 21 luglio 2025 (ns. prot. n. 581771) è stata contestualmente indetta per il giorno 29 luglio 2025 la conferenza di servizi istruttoria prevista dall'art. 5-bis, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto il verbale (rep. n. 104 di data 1 agosto 2025) di conclusione della conferenza di servizi istruttoria tenutasi il giorno 29 luglio 2025 e indetta con propria nota di data 21 luglio 2025 (ns. prot. n. 581771), il quale riporta la descrizione dei lavori svolti;

vista la nota di data 4 agosto 2025 (ns. prot. n. 615357) con cui è stato inviato il verbale di conferenza (rep. n. 104 di data 1 agosto 2025) ai soggetti coinvolti nel procedimento;

rilevato che in sede di conferenza di servizi istruttori di data 29 luglio 2025 è stato precisato che *“che, nel corso dell'iter istruttorio, verranno raccolte eventuali osservazioni da parte del Comune di Rovereto (TN) sugli aspetti acustici legati alla domanda di AUT”*;

considerato che con nota di data 4 agosto 2025 (ns. prot. n. 615357) il procedimento è stato sospeso per richiesta di integrazioni alla Ditta, come espresso in sede di conferenza di servizi di data 29 luglio 2025, in particolare per richiedere la *“presentazione della garanzia finanziaria a favore della Provincia Autonoma di Trento, a copertura delle operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi, in accordo da quanto disposto dalla deliberazione n. 8 del 7 febbraio 1990 della Commissione per la 3 di 4 tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante “disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”, così come modificata con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1140 del 7 luglio 2014, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P. al punto 1)”*;

rilevato che per lo stabilimento è attualmente in essere la fideiussione bancaria n. 03/55102 (ora rinumerata in 8355102) di data 13 aprile 2006, integrata con appendice di data 28 luglio 2023 (ns. prot. n. 589041 del 31 luglio 2023), emesse dalla ex Cassa Rurale Alta Vallagarina (ora Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa – di seguito “Cassa di Trento”), con sede attualmente in Trento, via Belenzani, 12, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento per l'ammontare di € 25.822,84 nell'interesse della Ditta, a copertura dell'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.

vista la deliberazione n. 8 del 7 febbraio 1990 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante *“disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”*, così come modificata con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1140 del 7 luglio 2014, le quali in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P. al punto 1) stabiliscono tra l'altro per l'esercizio di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a €154,94 per mc di rifiuto stoccato, con un minimo di €516,45;

rilevato che - sulla base della documentazione pervenuta in relazione all'istanza di AUT in parola di data 30 giugno 2025 (ns. prot. n. 520439 di data 30 giugno 2025), dalla quale si evince che la Ditta chiede di esercire le operazioni di recupero R13 ed R12 di rifiuti speciali pericolosi per una volumetria massima istantanea pari a 10 m³ e 250 tonnellate/anno - la Ditta deve integrare tale garanzia finanziaria di una somma computata in € 1.549,40;

rilevato che nel verbale (rep. n. 104 di data 1 agosto 2025) di conclusione della conferenza di servizi istruttoria è stato specificato *“la garanzia finanziaria dovrà essere integrata o mediante appendice alla garanzia attualmente in essere, oppure mediante nuova fideiussione recante per oggetto la specifica attività di gestione di rifiuti pericolosi per cui la Ditta ha presentato domanda di autorizzazione”*;

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 13 agosto 2025 (ns. prot. n. 642057 di data 13 agosto 2025) con la *“appendice integrativa all'attuale fideiussione bancaria in essere n. 03/55102 d.d. 13/04/2026 e s.s. integrazioni del valore di € 1.549,40 per il recupero di rifiuti pericolosi”*;

visto che, per le vie brevi, l'Amministrazione comunale ha precisato che *“in sede di screening per VIA erano state fatte alcune valutazioni per quanto riguarda l'acustica”* e che *“come Comune non abbiamo allo stato attuale altre prescrizioni da formulare in merito”*;

ritenuto pertanto di prendere atto tale parere positivo in quanto già espresso nel corso di un precedente iter istruttorio di screening di VIA, raccomandando alla Ditta di ottemperare alle prescrizioni impartite nella determinazione finale di tale procedimento (determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 162 di data 3 aprile 2025), con particolare riferimento a quelle in materia di emissioni acustiche;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

preso atto che non sono state comunicate autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le integrazioni presentate dalla Ditta in data 15 settembre 2025 (ns. prot. n. 715494 di data 15 settembre 2025), con cui ha precisato quanto segue:

- *“Si conferma che l'azienda intende effettuare anche l'operazione di recupero R4 per i RAEE (tipologia 5.16 per il recupero in semplificata) così come specificato nella tabella seguente estratta dalla relazione tecnica presentata in fase di modifica AUT (e come già autorizzato dalla precedente autorizzazione)”*;
- le corrette potenzialità delle emissioni diffuse autorizzate;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 30 giugno 2025 (ns. prot. n. 520439 di data 30 giugno 2025) la Ditta precisa che *“la presente richiesta di modifica dell'autorizzazione nasce dalla volontà dell'azienda di destinare un nuovo capannone di proprietà (p. ed. 1749 e p.f. 1230/298 C.C. Lizzana) per le attività di gestione dei rifiuti già effettuate nel vecchio capannone (p.ed. 1605 e 1668 e p.f. 1230/218 C.C. Lizzana) e, conseguentemente, aumentarne la potenzialità, aggiungendo anche lo stoccaggio di rifiuti pericolosi”*;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT, dalla quale emerge che la Ditta intende apportare le seguenti modifiche impiantistiche:

- aumento della quantità massima di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero R13 (messa in riserva) in regime semplificato fino ad un massimo di 56.100 ton/anno, rispetto all'attuale potenzialità di 49.700 ton/anno; su una parte di tali rifiuti è prevista anche l'operazione R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici);
- aumento della quantità di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero R12 e R13 in regime ordinario fino ad un massimo di 230 ton/anno, rispetto alle attuali 200 ton/anno;
- introduzione di una nuova attività di messa in riserva (operazione R13) comprensiva delle eventuali operazioni di selezione manuale e accorpamento, nonché eventuale disimballaggio ossia lo svuotamento delle confezioni originarie e la formazione di nuove composizioni di carico per il trasporto o il deposito, non comportando modifiche del codice CER (operazione R12), di rifiuti speciali pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01*), per una quantità massima complessiva pari a 250 ton/anno, e rifiuti costituiti da residui di materiale di sabbiatura (CER 12.01.17), per una quantità massima complessiva pari a 20 ton/anno;

considerato che la Ditta ha già sottoposto tali richieste di modifica alla procedura di screening di VIA, conclusasi con la determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 162 di data 3 aprile 2025, la quale ha disposto la *“l'esclusione dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale relativamente al progetto “Ampliamento dello stabilimento di Rovereto, Via Pineta 10” sito nel Comune di Rovereto, proposto dalla All Metals Srl”*;

visto l'art. 1, comma 2, lettera o), dell'Allegato alla suddetta deliberazione n. 1239, il quale dispone che sono soggetti alla disciplina di cui alla deliberazione stessa gli impianti di stoccaggio, travaso e distribuzione di oli combustibili e carburanti;

rilevato che nella parte dispositiva della determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 162 di data 3 aprile 2025 era stato disposto quanto segue:

- *“per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dal dilavamento meteorico della piazzola di rifornimento carburanti presente nello stabilimento (impianto con cisterna interrata di circa 12000 litri), la Ditta, in fase di autorizzazione unica territoriale (AUT), deve presentare un progetto volto a illustrare la corretta gestione di tale refluo, in accordo con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 del 26 luglio 2021. In particolare dovranno essere descritte (mediante elaborati planimetrici e adeguata relazione tecnica) le modalità di compartimentazione dell'area di rifornimento volte a limitare il contributo derivante dal dilavamento delle aree soggette a potenziale inquinamento, nonché le modalità di raccolta e trattamento di tali acque reflue industriali. In planimetria dovrà poi essere indicata la collocazione del punto di prelievo, posto a valle del sistema di trattamento dedicato, la collocazione del punto di confluenza delle acque reflue industriali con gli altri contributi in uscita dallo stabilimento e il recapito finale dello scarico. Ai sensi dell'art. 9 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 del 2021, la Ditta ha tempo fino al 26 luglio 2025 per ottenere l'autorizzazione allo scarico e ultimare l'esecuzione dei lavori necessari ad adeguarsi a detta delibera”*

visto il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori definito alla lettera i) dell'Allegato 1 della determinazione n. 42 di data 27 gennaio 2025 risulta impartito in accordo quanto stabilito all'art. 9 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, che dispone quanto segue:

- *“Con riferimento alle attività esistenti alla data di approvazione di questa deliberazione che non siano adeguate alla disciplina dell'articolo 18 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e a queste disposizioni, entro quattro anni dalla suddetta data deve essere ottenuta l'autorizzazione allo scarico industriale e devono essere conclusi i conseguenti interventi di adeguamento”*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1085 di data 25 luglio 2025, che ha modificato la citata deliberazione n. 1239 del 26 luglio 2021, con particolare riferimento ai termini per l'adeguamento previsti dal citato art. 9 della deliberazione n. 1239 del 26 luglio 2021;

visto in particolare l'art. 1 della deliberazione n. 1085 di data 25 luglio 2025, che stabilisce *“di prorogare di 36 mesi, ossia al 26 luglio 2028, il termine di cui all'art. 9 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 del 26 luglio 2021 entro cui le attività oggetto della medesima deliberazione, esistenti al 26 luglio 2021 e non ancora adeguate alle relative disposizioni, devono ottenere l'autorizzazione allo scarico industriale e concludere i conseguenti interventi di adeguamento degli impianti”*;

rilevato che a tal proposito, nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 30 giugno 2025 (ns. prot. n. 520439 di data 30 giugno 2025), la Ditta ha precisato che *“non saranno svolte attività esterne che comportano la gestione di acque reflue produttive di dilavamento di cui all'art. 18-bis del TULP e D.G.P. n. 1239 del 26/07/2021. Il rifornimento dei mezzi sarà infatti effettuato esclusivamente con un distributore mobile del gasolio avente cisterna con un volume inferiore a 2000 litri. Si evidenzia inoltre, sempre in riferimento al distributore di carburante, che nello stabilimento è sì presente anche un impianto con cisterna interrata di circa 12000 litri, così come evidenziato dalla determina di Screening n. 162 di data 03/04/2025, ma tale impianto non risulta essere di proprietà di All Metals S.r.l. e, peraltro, ad oggi non viene utilizzato”*;

rilevato che in sede di conferenza di servizi istruttoria di data 29 luglio 2025 la Ditta ha confermato l'intenzione di *“non intende utilizzare la cisterna interrata”* della volumetria di 12.000 litri;

rilevato ancora che nel verbale (rep. n. 104 di data 1 agosto 2025) di conclusione della conferenza di servizi istruttoria viene specificato che *“nel caso in cui la ditta decidesse di mantenere la cisterna in loco senza utilizzarla, in fase decisoria verrà valutato se prescrivere nel provvedimento di AUT l'invio da parte della Ditta della documentazione atta a dimostrare il mancato utilizzo della cisterna e l'effettuazione di una prova di tenuta ed eventualmente di una pulizia interna della cisterna, per scongiurare eventuali fuoriuscite di materiale depositato al suo interno”*;

rilevato che con le integrazioni di data 13 agosto 2025 (ns. prot. n. 642057 di data 13 agosto 2025) la Ditta ha specificato che *“riguardo il destino della cisterna interrata di 12000 litri, si comunica l'intenzione di voler mantenere la cisterna in loco con tutte le autorizzazioni attualmente in essere (Determina del Servizio Commercio della PAT, comunicazione UTF e conformità antincendio) e, vista la recente Delibera della Giunta Provinciale n.1085 del 25/07/2025 che proroga i termini dell'adeguamento da un punto di vista ambientale al 26/07/2028, anziché non utilizzarla, come precedentemente comunicato dal referente aziendale in conferenza di servizi, si vuole cominciare ad utilizzarla, consapevoli che entro il limite del 26/07/2028 la cisterna dovrà essere adeguata secondo quanto prescritto dalla DGP 1239 d.d. 26/07/2021 e dovrà essere ottenuta una nuova autorizzazione unica territoriale (AUT)”*;

ritenuto pertanto doveroso rammentare alla Ditta, ai sensi del combinato disposto dall'art. 9 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021 e dall'art. 1 della deliberazione n. 1085 di data 25 luglio 2025, che ai fini dell'esercizio delle attività di distribuzione carburanti che afferiscono alla cisterna da 12.000 litri, **entro tre anni dal 26 luglio 2025 (26 luglio 2028)** deve essere ottenuta l'autorizzazione allo scarico industriale e devono essere conclusi i conseguenti interventi di adeguamento;

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera già autorizzate provenienti dallo stabilimento in oggetto, le prescrizioni stabiliti nella sopra citata determinazione n. 449 di data 2 agosto 2023, secondo le considerazioni ivi riportate, integrate con quanto di seguito riportato;

rilevato che, a seguito dell'ampliamento dello stabilimento, la Ditta intende apportare le seguenti modifiche in materia di emissioni in atmosfera:

- aumento della potenzialità dell'emissione diffusa denominata con la sigla D1;
- nuova emissione diffusa denominata con la sigla D2 relativa alla *“Lavorazione dei rifiuti metallici”*;

ritenuto doveroso prescrivere alla Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** di ciascuna delle emissioni oggetto di modifica sostanziale (emissioni D1 e D2), **deve comunicare** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al comune territorialmente competente le **date di messa in esercizio, e di messa a regime**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;

rilevato che lo stabilimento insiste sulle seguenti particelle:

- vecchio capannone: pp. ed. 1605, 1668 e p.f. 1230/218 C.C. Lizzana;
- nuovo capannone: p. ed 1749 e p.f. 1230/298 C.C. Lizzana:

considerato che le pp.ed e le pp.ff. sulle quali insiste il centro di recupero in oggetto ricadono in un'area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Rovereto (TN) classifica come “*Aree produttive provinciali*”;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

visto in particolare il quinto aggiornamento del Piano – Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, con il quale, in particolare, sono stati definiti al Capitolo 4 i criteri per la verifica della compatibilità localizzazione sia in caso di nuovi impianti di gestione di rifiuti che di modifiche sostanziali ad impianti esistenti;

rilevato che nel corso dello screening di VIA che ha portato al rilascio della determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 162 di data 3 aprile 2025, con cui è stato disposto “*l'esclusione dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale*” relativamente alle modifiche prospettate per lo stabilimento, è stata valutata la disamina dei criteri localizzativi condotta dalla Ditta per lo stabilimento in oggetto;

rilevato che nella determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 162 di data 3 aprile 2025 viene riportato che “considerata la documentazione depositata e le valutazioni svolte, la verifica di conformità localizzativa è stata ritenuta esaustiva”;

considerato che sull'area in questione la Ditta esercita anche operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata con iscrizione n. **n. 232/TN**, ricompresa nella precedente propria determinazione n. 449 di data 2 agosto 2023;

vista la planimetria denominata “*Planimetria gestione rifiuti*”, allegata alla documentazione presentata ai fini dello screening in data 5 settembre 2024 (ns. prot. n. 675104 di data 5 settembre 2024), allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 5), di seguito indicata per brevità come “*planimetria*”;

ritenuto di poter rimandare a detta planimetria per le disposizioni delle aree di stoccaggio e recupero dei rifiuti gestiti nello stabilimento;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 30 giugno 2025 (ns. prot. n. 520439 di data 30 giugno 2025) la Ditta precisa che “*si intende integrare l'autorizzazione in procedura ordinaria per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (operazione R13), con eventuale selezione e accorpamento, nonché eventuale raggruppamento (operazione R12), attraverso la gestione di rifiuti speciali pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01*) [...]*”;

rilevato che, come si evince da altri paragrafi della stessa relazione sopra richiamata, la Ditta non intende effettuare sui rifiuti contraddistinti dal codice CER 16.06.01* operazioni di *raggruppamento*, ma di *cernita* (operazione di recupero R12);

rilevato che per le vie brevi la Ditta intende condurre operazioni di *cernita* sui rifiuti speciali pericolosi (CER 16.06.01*) per separare tra loro i rifiuti in base alla loro provenienza (se cioè trattasi di batterie industriali o di avviamento), **senza modificare il codice CER del rifiuto**;

ritenuto pertanto di considerare la menzione dell'operazione di *raggruppamento* come mero errore materiale;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) presentata in data 5 settembre 2024 (ns. prot. n. 675104 di data 5 settembre 2024), conclusosi con la determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 162 di data 3 aprile 2025, la Ditta ha precisato quanto segue:

- *“La gestione dei nuovi rifiuti CER 16.06.01* e 12.01.17 sarà effettuata in apposite aree dedicate all'interno del capannone “vecchio” che risulta dotato di pavimentazione impermeabile e sistema di raccolta delle acque di percolazione e vasca a tenuta per la raccolta delle acque;*
- *le batterie al piombo costituite da batterie di avviamento (CER 16.06.01*) saranno depositate all'interno di casse omologate in plastica o metallo, avendo l'accortezza che le batterie non sporgano sopra il bordo della cassa. Le batterie al piombo costituite da batterie industriali (CER 16.06.01*), se l'involucro esterno è presente e integro, saranno depositate su bancali”;*

ritenuto che tale configurazione è stata approvata in sede di *screening* di VIA, conclusasi con la determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 162 di data 3 aprile 2025;

rilevato che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 30 giugno 2025 (ns. prot. n. 520439 di data 30 giugno 2025) la Ditta precisa che *“La gestione dei nuovi rifiuti CER 16.06.01* e 12.01.17 sarà effettuata all'esterno dei capannoni mediante l'uso di apposite casse chiuse in un'area dotata di tettoia e pertanto al riparo da qualsiasi evento meteorico o dalle radiazioni solari. In particolare, le batterie al piombo costituite da batterie di avviamento e batterie industriali (CER 16.06.01*) saranno depositate all'interno di casse omologate in plastica o metallo, avendo l'accortezza che le batterie non sporgano sopra il bordo della cassa. Nell'area di deposito delle batterie al piombo sarà presente del materiale neutralizzante da utilizzare nel caso si verifichi una perdita accidentale di liquido dalle batterie durante la movimentazione”;*

ritenuto che per tale variazione delle modalità di stoccaggio previste per il rifiuto contraddistinto dal codice CER 16.06.01*, trattandosi di rifiuti speciali pericolosi, deve essere predisposto un preventivo quesito alla U. O. per le valutazioni ambientali del Settore qualità ambientale dell'APPA;

ritenuto pertanto di autorizzare le modalità di stoccaggio previste nella relazione allegata alla domanda di verifica di assoggettabilità a via (*screening*) presentata in data 5 settembre 2024 (ns. prot. n. 675104 di data 5 settembre 2024), ovvero *“ in apposite aree dedicate all'interno del capannone “vecchio” che risulta dotato di pavimentazione impermeabile e sistema di raccolta delle acque di percolazione e vasca a tenuta per la raccolta delle acque”;*

rilevato che per mero errore materiale in tabella 1) al sub-allegato 2.1 alla propria determinazione n. 449 di data 2 agosto 2023, sono stati inseriti i rifiuti contrassegnati con i codici CER 15.01.99, 17.01.01 e 17.01.02 anziché i rifiuti contrassegnati rispettivamente con i codici CER 11.05.99, 17.04.01 e 17.04.02;

visto il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

rilevato che tra le premesse della propria determinazione n. 449 di data 2 agosto 2023 è riportato quanto segue:

- **“considerato** che la Ditta non è attualmente in possesso dell’attestato di conformità ai suddetti Regolamenti n. 715/2013 e n. 333/2011;
- **vista** la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 1 luglio 2016, prot. n. 0010045 (ns. prot. n. 352986 di data 4 luglio 2016), ad oggetto “Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto – Applicazione dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006”, nella quale è riportato tra l’altro che **“I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell’ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti”;**
- **considerato** pertanto che la Ditta, **fintanto che non sarà in possesso degli attestati di conformità ai Regolamenti (UE) n. 715/2013 e 333/2011, non potrà generare prodotti derivanti dal recupero di rifiuti identificati dalle tipologie 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, fatto salvo il recupero dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe (ad esempio zinco, piombo, stagno, ecc...) di cui alla tipologia 3.2, come specificato nel suballegato 2.1 al presente provvedimento;**
- **ritenuto** opportuno prescrivere che una volta in possesso dei sopra menzionati attestati la Ditta dovrà **trasmetterne copia allo scrivente Settore”;**

vista la nota di data 6 marzo 2024 (ns. prot. n. 181416 di data 7 marzo 2025) con cui la Ditta ha allegato la certificazioni di conformità al Regolamento 333/2011 (con scadenza al 7 settembre 2026) e la certificazioni di conformità al Regolamento 715/2013 (con scadenza al 7 settembre 2026);

ritenuto pertanto che la Ditta può generare prodotti derivanti dal recupero di rifiuti identificati dalle tipologie 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

vista la scheda end of waste allegata alla propria determinazione n. 449 di data 2 agosto 2023, al sub-allegato 2.1 (“End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe”);

visto il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante, tra l’altro, modifiche al D.Lgs. 152/2006;

visto in particolare l’art. 14-bis del predetto D.L. 101/2019, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha disposto la modifica sostanziale dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in particolare riformulandone il comma 3 come segue: *“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;*
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;*
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”;

viste le “Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006, revisione gennaio 2022” approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) con delibera del Consiglio del 6 febbraio 2020, n. 62/20, e pubblicate con n. 23/2020, successivamente revisionate con delibera del Consiglio SNPA del 23 febbraio 2022, doc. n. 156/2022 (di seguito *linee guida SNPA 41/2022*);

dato atto pertanto che:

- le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui rifiuti riconducibili alla tipologia riportata al punto 3.1 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, debbano essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui rifiuti riconducibili alla tipologia riportata al punto 3.2 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, debbano essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.1 “*End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe*”, nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

visto l’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE nonché le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti;

vista la Tabella 4.3, punto 1, riportata nelle sopra richiamate “Linee guida per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006” e nella quale è stabilito che se “*Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti i criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell’istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate*”;

considerato che le attività di recupero debbano pertanto garantire l’ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;

ritenuto pertanto di poter autorizzare le operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima secondo la disciplina dell’articolo 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto di autorizzare la Ditta ad effettuare le operazioni di recupero R4 con i rifiuti non pericolosi costituiti contraddistinti dai codici CER 11.05.01 – 15.01.99 – 12.01.03 – 12.01.04 – 15.01.04 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.04.03 – 17.04.04 – 17.04.06 – 17.04.07 – 19.10.02 – 19.12.03 – 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 10.08.99, e 12.01.99, afferenti alla tipologia 3.2 descritta nell’Allegato 1, sub-allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, volte alla produzione di materia prima (EOW), attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell’allegato 2.1 (“*End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe*”) al presente provvedimento, nonché al relativo sub-sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la scheda “*End of waste*” allegata al presente provvedimento, nonché il relativo sub-allegato relativi alla dichiarazione di conformità, **sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;**

visto il Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 recante ad oggetto “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*”;

ritenuto doveroso rammentare alla Ditta, se non ancora effettuato, di valutare se lo stabilimento ricade tra le casistiche contemplate nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 e, nel caso pertinente, di effettuare la disamina delle disposizioni contenute nell'Allegato 1 al suddetto Decreto al fine di valutare l'adeguamento allo stesso del proprio stabilimento, trasmettendone gli esiti al Servizio Antincendi e protezione civile;

ritenuto necessario, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti;

atteso che il termine *selezione* individua, in generale, l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono effettivamente costituire una quota quantitativamente residuale della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che l'attività di *selezione* che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze indesiderate da intendersi pertanto ricompresa nelle operazione di stoccaggio (R13), in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura e le caratteristiche fondamentali del rifiuto di partenza;

atteso che, in generale, con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (es. container, cumulo, ecc.) di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (nel caso specifico operazione di recupero R13);

considerato tuttavia che l'attività di *accorpamento* descritta dalla Ditta, che prevede anche operazioni di *disimballaggio*, svuotamento delle confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico, può essere più correttamente identificata con l'attività di recupero R12, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi);

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'attività di rimozione degli imballaggi effettuata nell'ambito dell'attività di *accorpamento* non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

ritenuto che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura (operazioni di recupero R12);

preso atto che la Ditta effettua la *cernita manuale* del rifiuto identificato con il codice CER 15.01.06;

atteso che le frazioni generate dalla *cernita manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx);

atteso che tutte le operazioni di *selezione*, *accorpamento*, *accorpamento con disimballaggio* e *cernita* (di seguito indicate anche con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, siano di norma codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al *“deposito temporaneo prima della raccolta”* di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

vista la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante *“disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”*, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

vista la fideiussione bancaria n. 03/55102 (ora rinumerata in 8355102) di data 13 aprile 2006, integrata con appendice di data 28 luglio 2023 (ns. prot. n. 589041 del 31 luglio 2023), emesse dalla ex Cassa Rurale Alta Vallagarina (ora Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa – di seguito *“Cassa di Trento”*), con sede attualmente in Trento, via Belenzani, 12, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento per l'ammontare di € 25.822,84 nell'interesse della Ditta, a copertura dell'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013, n. 2056 del 14 dicembre 2020 e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

vista a tal fine la propria *“Attestazione della copia conforme analogica di documento informatico”* e della conformità alle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale con la citata deliberazione n. 12723/1998, così come modificata da ultimo con deliberazione n. 2202/2021;

vista la deliberazione di data 23 luglio 1986, n. 206, della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante *“Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi”*, la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 154,94 per mc di rifiuto stoccato, con un minimo di Euro 516,45;

vista l'appendice di fideiussione bancaria pervenuta in data 13 agosto 2025 (ns. prot. n. 642057 di data 13 agosto 2025) alla fideiussione bancaria n. 03/55102 (ora rinumerata in 8355102) di data 13 aprile 2006 e integrata con appendice di data 28 luglio 2023 (ns. prot. n. 589041 del 31 luglio 2023) emessa dalla Banca per il Trentino - Alto Adige Bank für Trentino – Südtirol Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa, con sede a Trento, via Belenzani, 12, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento per l'ammontare di € 1549,40 nell'interesse della Ditta, a copertura dell'esercizio delle attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013, n. 2056 del 14 dicembre 2020 e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

vista a tal fine la propria *“Attestazione della copia conforme analogica di documento informatico”* e della conformità alle disposizioni impartite con delibera di Giunta provinciale n. 12723/1998 e successive modifiche e integrazioni;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 4 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione;

dato atto di aver accertato che non sussistano conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

dato atto che a decorrere dalla data del presente provvedimento decade la vigenza della determinazione n. 449 di data 2 agosto 2023, in quanto superata dal presente provvedimento;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante *“Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante “*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*”;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d’aggiornamento;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, ed in particolare l’art. 8, commi 4 e 6;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*” ed in particolare l’art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 10, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta All Metals S.r.l., con sede legale in Gussago (BS), via Camillo Golgi, 9/Z, di cui legale rappresentante è la sig.ra Voltolini Michela, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Rovereto (TN), Zona Industriale, via Pineta, 10 (vecchio capannone: pp. ed. 1605, 1668 e p.f. 1230/218 C.C. Lizzana – nuovo capannone: p. ed 1749 e p.f. 1230/298 C.C. Lizzana), che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione per l’esercizio delle attività di messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazioni di recupero R13), nonché di *accorpamento con disimballaggio e cernita* (operazioni di recupero R12), di rifiuti speciali non pericolosi, e delle attività di messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazioni di recupero R13),

nonché di *cernita* (operazioni di recupero R12), di rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

- b) iscrizione n. 232/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera in forma diffusa, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - d) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con propria determinazione n. 449 di data 2 agosto 2023;
 - 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale;
 - 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
 - 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
 - 6) di rammentare alla Ditta, ai sensi del combinato disposto dall'art. 9 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021 e dall'art. 1 della deliberazione n. 1085 di data 25 luglio 2025, che ai fini dell'esercizio delle attività di distribuzione carburanti che afferiscono alla cisterna da 12.000 litri, **entro tre anni dal 26 luglio 2025 (26 luglio 2028)** deve essere ottenuta l'autorizzazione allo scarico industriale e devono essere conclusi i conseguenti interventi di adeguamento;
 - 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
 - 8) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
 - 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 12) qualora le schede tecniche allegate alla domanda di AUT dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;
- 13) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 14) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 15) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi è coperta dalla fideiussione bancaria n. 03/55102 (ora rinumerata in 8355102) di data 13 aprile 2006, integrata con appendice di data 28 luglio 2023 (ns. prot. n. 589041 del 31 luglio 2023), emesse dalla ex Cassa Rurale Alta Vallagarina (ora "*Cassa di Trento*"), con sede attuale in Trento, via Belenzani, 12, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta;
- 16) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi è coperta dall'appendice alla fideiussione bancaria n. 03/55102 (ora rinumerata in 8355102) di data 13 aprile 2006, pervenuta di data 16 agosto 2025 (ns. prot. n. 642057 di data 13 agosto 2025), emessa dalla Banca per il Trentino - Alto Adige Bank für Trentino – Südtirol Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa, con sede a Trento, via Belenzani n. 12, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 1549,40 nell'interesse della Ditta;
- 17) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 18) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta All Metals S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 19) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 20) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1A: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI
CENTRO STOCCAGGIO E RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (56.100 t/anno)	D1 Stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli (4.395 m ³)	diffuse	Polveri totali	Cumuli su pavimento impermeabile interni ai capannoni. Contenitori interni ai capannoni. Pulizia periodica dei pavimenti capannoni. Riduzione della velocità dei mezzi e dell'altezza di carico/scarico materiale polverulento.
	D2 Lavorazione rifiuti metallici (10 tonnellate/ora)	diffuse	Polveri totali	Lavorazione effettuata esclusivamente all'interno del capannone vecchio e per tempi limitati.

Prescrizioni

- L'impianto deve essere gestito secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni in atmosfera in forma diffusa di polveri durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
- la Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio delle emissioni diffuse D1 e D2, deve comunicare** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente le **date di messa in esercizio e di messa a regime**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;
- l'impianto deve essere gestito in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli (accesso all'insediamento e viabilità interna) devono essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare il sollevamento di polveri e l'imbrattamento dei mezzi;
- per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.) deve essere garantita la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- la viabilità interna e le aree pavimentate devono essere costantemente mantenute in piena efficienza;
- durante la movimentazione ed il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- durante la movimentazione del materiale polverulento, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta, assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;
- i depositi di rifiuti e di materiali polverulenti all'esterno del capannone devono essere effettuati in contenitori chiusi; è altresì vietato effettuare operazioni di carico e scarico di materiali polverulenti all'esterno del capannone;
- i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

ALLEGATO 2

Rifiuti – semplificata

Iscrizione **n. 232/TN** al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

L'iscrizione è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate.

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 56.100 t/anno, risulta iscritta alla **classe 3 - Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate¹**.

Operazioni di recupero secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

Tipologia 01.01	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi.		
Provenienza	Attività produttive, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.		
Codici CER 2002	[150101] [150105] [150106] [200101]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.750 t/anno	Capacità del deposito	60 t - 100 m³

Tipologia 03.01	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199].		
Provenienza	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti conformi a quanto stabilito all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.		
Codici CER 2002	[100210] [120101] [120102] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140] [120199]		
Attività di recupero	R13 - R4	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006 per la generazione di prodotti conformi a quanto stabilito nell’Allegato I al Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 (operazione R4).	
Finalità dell’attività di recupero	Prodotti conformi a quanto stabilito nell’Allegato I al Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 (operazione R4).		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	36.800 t/anno	Capacità del deposito	3.650 t – 2.200 m³

Tipologia 03.02	Vedi sub-allegato 2.1
------------------------	------------------------------

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

Tipologia 03.03	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo.		
Provenienza	Industria cartotecnica, attività industriali, commerciali e di servizio.		
Caratteristiche del rifiuto	Sfridi o scarti di imballaggi in alluminio e imballaggi compositi con carta, plastica e metallo.		
Codici CER 2002	[150104] [150105] [150106] [191203]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	10 t/anno	Capacità del deposito	5 t - 25 m³

Tipologia 03.05	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato.		
Provenienza	Attività industriali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata da rifiuti urbani.		
Caratteristiche del rifiuto	Contenitori in metallo, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche e integrazioni; esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti all’origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		
Codici CER 2002	[150104] [200140]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell’attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	20 t/anno	Capacità del deposito	14 t - 50 m³

Tipologia 05.01	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza ai sensi della normativa vigente e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.		
Provenienza	Centri di raccolta autorizzati ai sensi della normativa vigente e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.		
Caratteristiche del rifiuto	Parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.		
Codici CER 2002	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) di rifiuti con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	300 t/anno	Capacità del deposito	150 t - 150 m³

Tipologia 05.06	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.		
Provenienza	Industria componenti elettronici,costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche e elettroniche, altre attività di recupero,attività commerciali, industriali e di servizio.		
Caratteristiche del rifiuto	Oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi quali Ag 0,05-15%, Au 0,002-5%, Pt fino a 0,2% , Pd fino a 0,5% e contenenti Cu fino a 50%, Pb fino a 5%, Ni fino a 10%, Zn fino a 5%, Fe fino a 80%, ottone e bronzo fino al 15%, Cr < 5%, Cd < 0,006%.		
Codici CER 2002	[160214] [160216] [200136] [200140]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	350 t/anno	Capacità del deposito	10 t – 25 m³

Tipologia 05.08	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.		
Provenienza	Scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.		
Caratteristiche del rifiuto	Spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.		
Codici CER 2002	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	250 t/anno	Capacità del deposito	100 t - 120 m ³

Tipologia 05.14	Scaglie di laminazione e stampaggio.		
Provenienza	Impianti di depurazione acque di laminazione, impianti di colata continua, impianti di trafilazione di industria siderurgica e metallurgica; pulitura meccanica dei manufatti metallici.		
Caratteristiche del rifiuto	Ossidi di ferro (~ 95 %), silice allumina e ossidi minori (~ 5 %), esenti da PCB e PCT.		
Codici CER 2002	[100210] [120101] [120102] [120103]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	300 t/anno	Capacità del deposito	36 t - 50 m³

Tipologia 05.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.		
Provenienza	Industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.		
Caratteristiche del rifiuto	Oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.		
Codici CER 2002	[110114] [110206] [110299] [160214] [160216] [200136]		
Attività di recupero	R13 - R4	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
		Disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili (operazione R4).	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti. Componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	90 t/anno	Capacità del deposito	60 t - 75 m³

Tipologia 06.01	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.		
Provenienza	Raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.U.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.		
Codici CER 2002	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	300 t/anno	Capacità del deposito	12 t – 25 m³

Tipologia 07.08	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura.		
Provenienza	Demolizione di isolanti termici in processi di fusione e/o termici, industria di produzione dei refrattari.		
Caratteristiche del rifiuto	Frammenti solidi sinterizzati, uniti o meno a elementi metallici, sotto forma di rottami di mattoni, a composizione prevalente di SiO ₂ ,Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ , CaO e MgO, con presenza eventuale di metalli pesanti dei cicli di cottura o fusione in tracce, appartenenti alle famiglie: – silicei: SiO₂>90%, CaO<3%, Al₂O₃<1%, Fe₂O₃<0,5%, TiO₂<0,01; – silico-alluminosi: Al₂O₃ 25-50%, SiO₂ 70-45%, Fe₂O₃ 1-2%; – alluminosi: Al₂O₃>50%; – magnesiaci: MgO 85-87%, CaO 0,2-2,6%, Fe₂O₃ 0,2-2,3%; – cromo-magnesiaci: Cr₂O₃ ca 20%; MgO ca 60%, Fe₂O₃ ca 14%, Al₂O₃ ca 6%, CaO<2%; – grafittici: C ca 50%, SiC ca 40%; – dolomitici: CaO + MgO >85% sul prodotto calcinato.		
Codici CER 2002	[060316] [070199] [161102] [161104] [161106]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	50 t/anno	Capacità del deposito	18 t - 25 m ³

Tipologia 09.01	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.		
Provenienza	Industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.		
Caratteristiche del rifiuto	Legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.		
Codici CER 2002	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	3.500 t/anno	Capacità del deposito	130 t - 150 m³

Tipologia 09.02	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.		
Provenienza	Industria della lavorazione del legno vergine.		
Caratteristiche del rifiuto	Legno vergine in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte.		
Codici CER 2002	[030101] [030105]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	20 t/anno	Capacità del deposito	10 t - 25 m³

Tipologia 10.02	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma.		
Provenienza	Industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi della normativa vigente, autoriparazione e industria automobilistica.		
Caratteristiche del rifiuto	Pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.		
Codici CER 2002	[160103]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	10 t/anno	Capacità del deposito	5 t - 25 m³

Tipologia 16.011	Rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da rifiuti ligneo cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale.		
Provenienza	I rifiuti devono derivare dalla manutenzione del verde ornamentale.		
Caratteristiche del rifiuto	Il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade.		
Codici CER 2002	[200201]		

Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Avvio ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero rifiuti.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 t/anno	Capacità del deposito	40 t - 50 m³

Prescrizioni

- a) Il centro deve essere gestito secondo le indicazioni della relazione tecnica trasmessa in data 29 ottobre 2014 (ns. prot. n. 57652), la relazione tecnica allegata alla domanda di AUT di data 30 giugno 2025 (ns. prot. n. 520439 di data 30 giugno 2025) e integrata in data 13 agosto 2025 (ns. prot. n. 642057 di data 13 agosto 2025) e della planimetria allegata alla documentazione presentata ai fini dello screening in data 5 settembre 2024 (ns. prot. n. 675104 di data 5 settembre 2024) e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 5);
- b) i container posti sul piazzale esterno del capannone, utilizzati per le operazioni di messa in riserva R13, devono essere **costantemente coperti**;
- c) i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) devono essere gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi di cui al Titolo II, Capo 1, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- d) lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (operazione di recupero R13), il deposito del materiale lavorato in attesa di verifica analitica ed il deposito dei prodotti già certificati devono risultare ben separati tra loro, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e/o targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;
- e) al fine di generare prodotti tramite l'operazione di recupero R4, devono essere rispettate le condizioni stabilite dal Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 e dal Regolamento UE n. 715/2013 del 25 luglio 2013;
- f) le operazioni di gestione dei rifiuti di cui alla presente iscrizione devono risultare distinte da quelle autorizzate in regime ordinario con la presente determinazione;
- g) **entro il 30 aprile di ogni anno** la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350; il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

SUB-ALLEGATO 2.1

“End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe contraddistinti dai codici CER 11.05.01, 11.05.99, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 10.08.99, e 12.01.99; in particolare tali rifiuti, a seconda della loro natura, devono essere gestiti come di seguito riportato:
- i rifiuti non pericolosi costituiti da alluminio devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - i rifiuti non pericolosi costituiti da rame e proprie leghe devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - i rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe (ad esempio zinco, piombo, stagno, ecc...) devono essere recuperati secondo i dettami previsti per la tipologia 3.2 descritta nell’Allegato 1, sub-allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, nonché secondo quanto disposto dalla presente scheda tecnica;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, da ultimo, nelle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;
- c) **qualora necessario**, ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13 e R4), devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo quanto segue:
- il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) i rifiuti in ingresso, se necessario, devono essere sottoposti ad operazioni di cernita (operazione di recupero R12) volta a suddividere i rifiuti in diverse frazioni merceologiche quali alluminio, rame e proprie leghe, zinco, piombo, stagno, ecc..., finalizzata alla corretta esecuzione delle attività di recupero propedeutiche alla cessazione della qualifica di rifiuto autorizzata con la presente scheda tecnica;
- e) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "*caratteristiche*" riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- f) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni preliminari alla cessazione della qualifica di rifiuto così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata:

Tabella 1

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
11.05.01 11.05.99 12.01.03 12.01.04 15.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici	<u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione e costruzione; impianti di trattamento rifiuti; centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003. <u>Caratteristiche del rifiuto:</u> <u>per i rottami di alluminio:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011. <u>Per i rottami di rame:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013. <u>Per gli altri rottami non</u>	3.350 t/anno	Messa in riserva con eventuale <i>selezione (operazione R13)</i>, per un volume massimo istantaneo pari a 1.600 m³ – 1.470 t. Produzione di materia prima (operazione R4) secondo quanto riportato nei seguenti paragrafi "<i>criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto end of waste</i>".

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
10.08.99 12.01.99	<u>ferrosi</u> : rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di nichel, zinco e piombo, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato: • PCB e PCT < 25 ppb; • inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso; • oli < 10% in peso; • non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA ALLUMINIO

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da alluminio l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA RAME E PROPRIE LEGHE

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da rame e proprie leghe l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA METALLI NON FERROSI DIVERSI DA ALLUMINIO E DA RAME E PROPRIE LEGHE

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

I rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni di selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (operazione R4) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo.

2) Verifiche ambientali sulla materia prima per l'industria metallurgica:

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti alle specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI ed EURO. Inoltre devono presentare le seguenti caratteristiche:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 (micron) non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Al fine di verificare le specifiche sopra riportate finalizzate, tra l'altro, alla compilazione della dichiarazione di conformità di cui al punto seguente, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato².

3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

a) le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:

- effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di materia prima prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
- corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima per l'industria metallurgica. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

² “laboratorio certificato” come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento”.

- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima per l'industria metallurgica, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 2.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe diversi da alluminio e rame"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

il lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume:

Il predetto lotto di materia prima per l'industria metallurgica prodotta dal recupero di metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06 e di seguito indicati:

- specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI e EURO;
- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 (micron) non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1.
2.
3.

Luogo e data

Timbro e firma del produttore

ALLEGATO 3

Rifiuti - ordinaria

Autorizzazione in procedura ordinaria, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio delle seguenti attività:

- messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazioni di recupero R13), *accorpamento con disimballaggio e cernita manuale* (operazioni di recupero R12) di rifiuti non pericolosi individuati dal codice CER 15.01.06 “*imballaggi di materiali misti*”, per un quantitativo massimo pari a 230 tonnellate/anno e una capacità di stoccaggio massima istantanea pari a 100 m³ all'interno del nuovo capannone (p.ed. 1749 e p.f. 1230/298 C.C. Lizzana);
- messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazione R13), nonché eventuale *cernita* (operazione R12), di rifiuti speciali pericolosi costituiti da batterie al piombo (CER 16.06.01*), per una quantità massima complessiva pari a 250 tonnellate/anno e un quantitativo massimo istantaneo pari a 25 tonnellate (corrispondenti ad un volume massimo istantaneo di 10 m³);
- rifiuti costituiti da residui di materiale di sabbiatura (CER 12.01.17), per una quantità massima complessiva pari a 20 tonnellate/anno.

Tabella 1: attività di recupero di rifiuti esercitate

Codice C.E.R.	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e prodotti ottenuti
15.01.06	<u>Caratteristiche</u>: rifiuti di imballaggi misti. <u>Provenienza</u>: privati, enti pubblici o pubblico-privati; attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi; agricoltura, orticoltura, acquacoltura e selvicoltura, caccia e pesca; circuito della raccolta differenziata, nonché selezione di RSU.	230	Messa in riserva su pavimentazione impermeabile all'interno del capannone (stoccaggio istantaneo: 30 m ³) nell'area identificata in planimetria “ <i>selezione e cernita rifiuti non pericolosi per recupero CER 15 01 06</i> ”, con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazioni R13)</i> , <i>accorpamento con disimballaggio e cernita manuale (operazione R12)</i> , per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
12.01.17	<u>Caratteristiche</u>: residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16. <u>Provenienza</u>: rifiuti derivanti dall'attività di sabbiatura dei metalli provenienti dall'industriale della carpenteria metallica e dalle linee ferroviarie.	20	Messa in riserva in casse chiuse all'interno del capannone nell'area denominata in planimetria “ <i>12 01 17</i> ” con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazione di recupero R13)</i> , <i>accorpamento con disimballaggio (operazione di recupero R12)</i> consistente nello svuotamento dei recipienti (fusti, big-bag, ecc...) con cui vengono conferiti i rifiuti al fine di stocarli in cassoni chiusi, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
16.06.01*	<u>Caratteristiche</u>: batterie al piombo. <u>Provenienza</u>: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; privati, enti pubblici o pubblico-privati; raccolta differenziata circuito della raccolta differenziata di RSU, CR e/o CRZ; attività autorizzate alla gestione rifiuti.	250	Messa in riserva in casse chiuse all'interno del capannone nell'area denominata in planimetria “ <i>16 06 01*</i> ” con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazioni R13)</i> eventuale <i>cernita</i> volta alla suddivisione tra batterie di diversa tipologia – ad esempio suddivisione delle batterie da avviamento da quelle industriali – (<i>operazione R12</i>), per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) L'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti e alle attività di recupero dei rifiuti, devono essere organizzate e gestite in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla domanda di AUT di data 30 giugno 2025 (ns. prot. n. 520439 di data 30 giugno 2025), nonché alla Planimetria allegata alla presente determinazione (Allegato 5);
- b) **le attività di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi oggetto del presente allegato devono essere effettuate all'interno del capannone;**
- c) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- d) la zona di conferimento rifiuti (ingresso, pesa, fino alle aree di scarico rifiuti) deve essere pavimentata in materiale impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi e di adeguato impianto di trattamento (dissabbiatore e disoleatore) per il contenimento degli eventuali sversamenti di oli o carburante;
- e) la classificazione dei rifiuti deve essere **effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, da ultimo, nelle *"Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;
- f) ai fini della caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore o del detentore secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (rifiuti pericolosi);
- g) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE, e, da ultimo, dalle citate *"Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"* approvate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 9 agosto 2021, doc. n. 105/2021, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;
- h) il serbatoio interrato dotato di doppia camera posto a presidio di eventuali sversamenti accidentali di reflui all'interno del capannone, deve essere dotato di un sistema di allarme o controllo automatico del livello di riempimento, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza; il serbatoio all'occorrenza deve essere svuotato ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;
- i) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso. L'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- j) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere in pavimentazione impermeabile;
- k) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si

deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

- l) le operazioni di messa in riserva e *pretrattamento* devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- m) la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo **inferiore a tre anni** a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- n) la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere almeno pari a **1 m² per ogni tonnellata di rifiuto**;
- o) il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi stoccati presso l'impianto non deve mai superare le **25 tonnellate** (corrispondenti ad un volume massimo istantaneo di 10 m³);
- p) i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.06.01* e 12.01.17, come indicato nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 30 giugno 2025 (ns. prot. n. 520439 di data 30 giugno 2025), deve essere effettuata *“all'esterno dei capannoni mediante l'uso di apposite casse chiuse in un'area dotata di tettoia e pertanto al riparo da qualsiasi evento meteorico o dalle radiazioni solari”*;
- q) i rifiuti contraddistinti dal codice CER 16.06.01*, come indicato nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 30 giugno 2025 (ns. prot. n. 520439 di data 30 giugno 2025), devono essere stoccati *“all'interno di casse omologate in plastica o metallo, avendo l'accortezza che le batterie non sporgano sopra il bordo della cassa. Nell'area di deposito delle batterie al piombo sarà presente del materiale neutralizzante da utilizzare nel caso si verifichi una perdita accidentale di liquido dalle batterie durante la movimentazione”*;
- r) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- s) i luoghi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere resi accessibili ai mezzi di soccorso in caso di emergenza;
- t) **le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per singolo codice CER e, qualora trattasi di rifiuti pericolosi, nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura**;
- u) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- v) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- w) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell'impianto effettuate in forza dell'iscrizione n. 232/TN;
- x) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- y) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- z) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- aa) le operazioni di *selezione, accorpamento, cernita manuale e accorpamento con disimballaggio* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- ab) al termine delle operazioni di *pretrattamento* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;

- ac) l'attività di rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- ad) gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, siano di norma codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- ae) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- af) è vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;
- ag) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ah) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- ai) la pavimentazione degli stoccaggi, delle aree di *selezione, accorpamento, disimballaggio e disassemblaggio* deve essere mantenuta in continua efficienza;
- aj) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ak) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli;
- al) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- am) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

Prescrizioni per attività di *cernita manuale* dei rifiuti in ingresso all'impianto

- a) Dalle operazioni di *cernita manuale* dei rifiuti in ingresso contraddistinti dal codice CER 15.01.06 si possono ottenere i seguenti rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, da inviare alle operazioni di recupero previste dall'iscrizione n. 232/TN o ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006:

Tabella 2

Codice CER	Descrizione rifiuti	Area deposito
15.01.01 15.01.05	imballaggi in carta e cartone	area tipologia 1.1 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.04	imballaggi metallici ferrosi	area tipologia 3.1 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.04	imballaggi metallici non ferrosi	area tipologia 3.2 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.02	imballaggi in plastica	area tipologia 6.1 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.03	imballaggi in legno	area tipologia 9.1 prevista dall'iscrizione n. 232/TN
15.01.07	vetro	deposito nell'area " <i>selezione e cernita rifiuti non pericolosi per recupero 15.01.06</i> "
15.01.09	imballaggi in materia tessile	deposito nell'area " <i>selezione e cernita rifiuti non pericolosi per recupero 15.01.06</i> "
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	deposito nell'area " <i>selezione e cernita rifiuti non pericolosi per recupero 15.01.06</i> "

- b) rifiuti generati dalle operazioni di *cernita manuale* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- c) i rifiuti di cui alla Tabella 2 possono essere depositati insieme con i rifiuti in ingresso della medesima tipologia gestiti secondo l'iscrizione 232/TN, **purché venga garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti.**

ALLEGATO 4

Raccomandazioni

Di rammentare alla Ditta di adempiere alle prescrizioni impartite nella determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 162 di data 3 aprile 2025, conclusiva dell'iter di screening di VIA, con particolare riferimento a quanto impartito in materia di emissioni acustiche.

Scarichi idrici

Si raccomanda alla Ditta di valutare se sia necessario richiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 1239 del 26 luglio 2021, poi modificato dall'art. 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1085 di data 25 luglio 2025, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali costituite dalle acque di dilavamento dei piazzali di distribuzione carburanti. Gli eventuali lavori di adeguamento propedeutici all'ottenimento di detta autorizzazione allo scarico dovranno essere ultimati entro le tempistiche previste dall'art. 1 della deliberazione n. 1085 di data 25 luglio 2025.

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 5) all'iscrizione al Centro di coordinamento RAEE di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (art. 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49);
- 6) all'adempimento di quanto previsto dal sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006).

Rifiuti

Principali condizioni e adempimenti tecnici

Normativa comunitaria

- Regolamento (UE) 333/2011: ferro, acciaio e alluminio;
- Regolamento (UE) 1179/2012: vetro;
- Regolamento (UE) 715/2013: rame e leghe di rame.

Normativa nazionale

- DM 22/2013: combustibili solidi secondari (CSS);
- DM 69/2018: conglomerati bituminosi;
- DM 62/2019: prodotti assorbenti per la persona (PAP);
- DM 78/2020: gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso;
- DM 188/2020: carta e cartone;
- DM 127/2024: rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (sulla cessazione della qualifica di rifiuto - **Principali normative tecniche End of Waste sopra riportata**), continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161 *“Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”*, e 17 novembre 2005, n. 269 *“Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate”*.

Nell'ambito dell'ambito delle operazioni di recupero disciplinate da specifiche normative End of Waste, le disposizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 continuano ad applicarsi esclusivamente per ciò che concerne i limiti quantitativi, i valori limite per le emissioni e le norme tecniche, rientrando invece nel perimetro di applicazione dei decreti End of Waste i profili concernenti i rifiuti in ingresso, le operazioni di recupero, o i prodotti emergenti dal processo di cessazione della qualifica di rifiuto.

I rifiuti tenuti in R13 (*“messa in riserva”*) e/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

4. Campionamenti e analisi¹

- Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle *“Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti”* riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 o in riferimento alla normativa tecnica End of Waste attualmente vigente.

5. Adempimenti amministrativi (articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006)

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- l'iscrizione al sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006).
- presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico registro di carico e scarico adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.
- Alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.

6. Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
- b) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nell'allegato 2, suballegato 1;
- c) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: a tal fine si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o

¹ Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego, nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.

PAT
/PAT
-05/09/2024
-0675104
- [17.6-2024-222
] - Allegato Utente 7 (A07)



STOCCAGGIO RIFIUTI RIUTILIZZABILI AI SENSI D.M. 5/02/1998 E SMI		
TIPOLOGIA	DESTINAZIONE	CAPACITA'
1.1	RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E CARTONCINO, INCLUSI POLIACOPPIATI ANCHE DI IMBALLAGGIO	100 mc
3.1	RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA	2.200 mc
3.2	RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE	1.600 mc
3.3	SPRIDI O SCARTI DI IMBALLO IN ALLUMINIO E DI ACCOPPIATI CARTA PLASTICA E METALLO	25 mc
3.5	RIFIUTI COSTITUITI, DA IMBALLAGGI, FIUSTI, LATTE, VUOTI, LATTINE DI MATERIALI FERROSI E NON FERROSI E ACCIAIO ANCHE STAGNATO	25 mc
5.1	PARTI DI AUTOVEICOLI, VEICOLI A MOTORE, DI RIMOCHI E SIMILI ...	150 mc
5.6	ROTTAMI ELETTRICI ED ELETTRONICI CONTENENTI E NON METALLI PREZIOSI	25 mc
5.8	SPREZZONI DI CAVO DI RAME RICOPERTO	120 mc
5.14	SCAGLIE DI LAMINAZIONE E STAMPAGGIO	50 mc
5.16	APPARECCHI ELETTRICI, ELETTROTECNICI ED ELETTRONICI	75 mc
6.1	RIFIUTI DI PLASTICA IMBALLAGGI USATI IN PLASTICA ETC.	25 mc
7.8	RIFIUTI DI REFRATTARI DA FORNI PER PROCESSI AD ALTA TEMPERATURA	25 mc
9.1	SCARTI DI LEGNO E SUGHERO, IMBALLAGGI IN LEGNO	150 mc
9.2	SCARTI DI LEGNO E SUGHERO, IMBALLAGGI IN LEGNO	25 mc
10.2	PNEUMATICI NON RICOSTRUIBILI, CAMERE D'ARIA NON RIPARABILI E ALTRI SCARTI DI GOMMA	25 mc
16.1 d)	RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE	50 mc

CERNITA SELEZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI PER RECUPERO			
CODICE CER	DESTINAZIONE	QUANTITA' ANNUA TRATTABILE	QUANTITA' MAX STOCCABILE
15.01.06	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	230 tonnellate	100 mc

STOCCAGGIO RIFIUTI DECADENTI DALLA SELEZIONE E CERNITA RIFIUTO NON PERICOLOSO		
CODICE CER	DESTINAZIONE	CAPACITA'
15.01.07	VERTRO	5 mc
15.01.09	PRODOTTI TESSILI	5 mc
19.12.12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA SELEZIONE E CERNITA E LAVORAZIONE RIFIUTI	10 mc

ALTRI RIFIUTI RIUTILIZZABILI RECUPERATI VENGONO STOCCATI NELLE RISPETTIVE TIPOLOGIE AUTORIZZATE

MESSA IN RISERVA RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI			
CODICE CER	DESTINAZIONE	QUANTITA' ANNUA TRATTABILE	QUANTITA' MAX STOCCABILE
12.01.17	RESIDUI DI MATERIALE DI SABBATURA	10 tonnellate	1 mc
16.06.01*	BATTERIE AL PIOMBO	250 tonnellate	10 mc

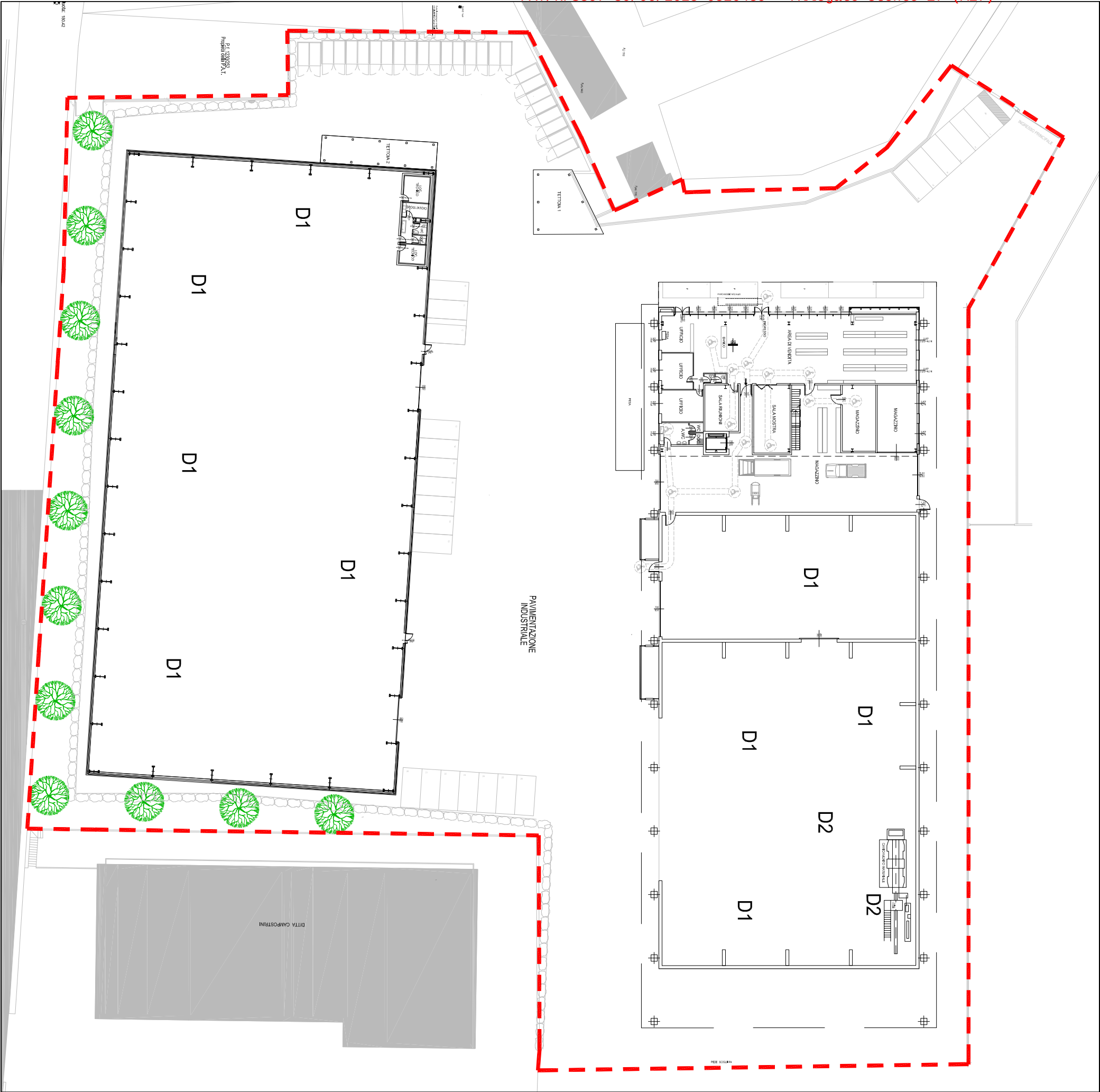
ALL METALS S.R.L.

Sede legale: Via Creta, 78 - 25124 Brescia (BS)
Sede impianto: Via Pinetta, 10 - 38068 Rovereto (TN)
P.IVA / C.F. 04562550238; REA: 585452 - BS;
Tel. +39 0464 713421; PEC: allmetalsrl@legalmail.it

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO

PLANIMETRIA GENERALE GESTIONE RIFIUTI

DATA: MARZO 2024
REVISIONE: 0
SCALA A VISTA



ALL METALS S.R.L.
Sede legale: Via Creta, 78 - 25124 Brescia (BS)
Sede impianto: Via Pineta, 10 - 38068 Rovereto (TN)
P.IVA./C.F. 04562550238; REA: 585482-B5;
Tel. +39 0464 713421; PEC: allmetalsrl @ legalmail.it

DOMANDA DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE

PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA IN FORMA DIFUSA

DATA: GIUGNO 2025	
REVISIONE: 0	
SCALA A VISTA	